

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1993, n. 29

Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica ⁽¹⁾

(b.u. 9 novembre 1993, n. 55)

Art. 1
omissis ⁽²⁾

Art. 1 bis
omissis ⁽³⁾

Art. 2
Atto d'indirizzo per la ricerca e l'alta formazione universitaria e altre disposizioni organizzative

1. Sulla base delle disposizioni della legge finanziaria provinciale e degli obblighi definiti dalla Provincia nell'ambito dell'intesa con lo Stato per l'attuazione del patto di stabilità interno richiamato dall'articolo 79 dello Statuto speciale, e previa intesa con l'Università degli studi di Trento, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con propria deliberazione, adotta un atto d'indirizzo per l'università e la ricerca, che ha un arco temporale di riferimento triennale. L'atto di indirizzo è aggiornato annualmente entro il primo trimestre del primo anno del periodo di riferimento e definisce:

- a) gli obiettivi di innovazione e stabilizzazione, coerenti con i tempi di raggiungimento, i risultati attesi e la sostenibilità economica; in relazione a questi obiettivi l'università individua le relative politiche e azioni, nonché le procedure di monitoraggio in itinere e di riesame ex post, finalizzate ad assicurare il controllo sui processi interni e l'adeguatezza di eventuali misure correttive e di miglioramento nel periodo successivo;
- b) le risorse attribuite dalla Provincia ai sensi del comma 2 distinte per tipologia d'intervento, anche evidenziando le risorse autonomamente apportate dall'università; per consentire all'università la programmazione delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l'atto può individuare anche le risorse da apportare dalla Provincia per gli esercizi successivi al terzo, fino a un massimo complessivo di nove anni, con riferimento alle iniziative e agli interventi previsti dal comma 2, lettere c) e d), i cui effetti ricadono anche su tali esercizi;
- c) i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese, anche in deroga alla vigente normativa provinciale in materia.

2. Per i fini del comma 1, lettera b), l'entità complessiva delle risorse finanziarie da mettere a disposizione dell'università, suddivisa per annualità, è così articolata:

- a) quota base, destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'università;
- b) quota premiale, correlata a un insieme di indicatori di attività e di risultato; la quota premiale è destinata al riconoscimento dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento precedente e accertati secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 in materia di valutazione dei risultati;
- c) quota programmatica, che individua distintamente le risorse volte al perseguimento

degli obiettivi di sviluppo dell'università relativi a nuovi progetti, riferibili sia alla didattica che alla ricerca; in tale ambito possono essere previsti anche nuovi e ulteriori progetti da realizzare in collaborazione tra l'università e gli enti di ricerca disciplinati dalle leggi provinciali; in tal caso l'atto d'indirizzo riporta anche le quote di finanziamento a carico di questi ultimi enti; la quota programmatica, di anno in anno, è prioritariamente correlata agli impegni già assunti per l'assunzione di docenti e ricercatori;

d) programma dell'edilizia universitaria, relativo alle strutture dedicate alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e al carattere residenziale dell'università.

3. Salvo quanto disposto dal comma 4, le quote previste dal comma 2, lettere a) e b), sono definite in misura complessivamente non inferiore a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi). La determinazione di queste quote per l'anno di riferimento è effettuata tenendo conto delle spese di natura ricorrente già assegnate dalla Provincia all'università ai sensi di questa legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, dell'ultima quantificazione disponibile del fondo di funzionamento ordinario del sistema universitario e della quota prevista dall'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove università). In sede di aggiornamento dell'atto d'indirizzo può essere disposto il conguaglio rispetto alla quantificazione effettiva del predetto fondo, salvaguardando comunque gli stanziamenti del biennio successivo.

4. Con l'atto d'indirizzo o con successiva intesa sono individuati, inoltre:

- a) gli obblighi a carico dell'università ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2011, tenendo conto di quanto previsto dalla manovra di finanza pubblica provinciale;
- b) i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori previsti dal comma 2, lettera b), per l'attribuzione e la graduazione della quota premiale, fermo restando che la valutazione dei risultati raggiunti ai fini dell'attribuzione della quota è effettuata su un orizzonte temporale pluriennale.

5. Ai fini dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 142 del 2011 la Provincia, per la valutazione dei risultati conseguiti dall'università rispetto agli obiettivi individuati dall'atto d'indirizzo e alle risorse finanziarie da esso assegnate, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli organismi previsti dalla predetta disposizione.

6. L'università può avvalersi dei servizi forniti dagli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nel rispetto dei vincoli e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La Provincia inoltre, previo accordo, può mettere a disposizione dell'università proprio personale.

7. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), si applicano, con riguardo all'università, compatibilmente con quanto previsto da quest'articolo.

8. L'atto d'indirizzo sostituisce, per le attività attribuite all'università, gli strumenti di programmazione previsti da questa legge e quelli previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di edilizia universitaria.

9. In prima applicazione l'atto d'indirizzo è adottato dalla Provincia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo (⁴).

Art. 4

Collaborazione nel campo dei sistemi informativi

1. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, sono previsti specifici progetti di sviluppo dell'automazione a supporto delle attività didattiche, amministrative e di ricerca dell'università allo scopo di favorire:

- a) l'accesso ai servizi erogati dall'università;
- b) i collegamenti, le integrazioni e gli ulteriori sviluppi applicativi dei rapporti fra le banche dati della Provincia e dell'università, anche con la trasmissione dei dati contenuti nell'anagrafe degli studenti prevista dall'articolo 111 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), per l'attuazione di attività di comune interesse ⁽⁶⁾.

2. Il piano di cui al comma 1 determina le modalità e le quote di finanziamento dei progetti a carico della Provincia.

3. Nell'ambito delle previsioni del piano di cui al comma 1 la definizione dei progetti e le modalità per la loro attuazione sono disciplinate da apposite intese o convenzioni con l'università. Tali intese o convenzioni disciplinano altresì i rapporti giuridico-economici relativi alla proprietà dei programmi e delle apparecchiature.

Art. 5 - Art. 6 *omissis* ⁽⁷⁾

Art. 6 bis

Disposizioni sul diritto allo studio e l'edilizia relative al conservatorio di musica Bonporti

1. Gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dal titolo V, capo III, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), si applicano anche agli studenti che frequentano l'istituto superiore di studi musicali "Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti".

2. Per gli interventi in materia di edilizia relativi al "Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti" resta fermo il titolo VI, capo II, sezione II, della legge provinciale n. 5 del 2006 ⁽⁸⁾.

Art. 6 ter

Accordo di programma tra la Provincia e il conservatorio di musica Bonporti

1. La Provincia può stipulare accordi di programma con il "Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti" per il finanziamento dell'attività didattica, di produzione artistica e di ricerca in ambito musicale nonché per l'edilizia. Agli accordi di programma si applica, in quanto compatibile, l'articolo 1 bis nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2012.

1 bis. In relazione all'attuazione degli accordi di programma il consiglio di amministrazione del "Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti" delibera, nell'ambito dei finanziamenti provinciali previsti per le spese di funzionamento degli organi del conservatorio e delle assegnazioni dello Stato, i compensi spettanti ai componenti dello stesso consiglio di amministrazione e del consiglio accademico, entro i seguenti limiti onnicomprensivi:

- a) 35.000 euro annui lordi per il presidente del consiglio di amministrazione;

b) 5.000 euro annui lordi per gli altri componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio accademico.

2. Per il rispetto degli impegni assunti dalla Provincia con il patto di stabilità interno e in relazione alle risorse a carico del bilancio provinciale, gli accordi di programma definiscono le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica con cui il conservatorio di musica concorre alla manovra economico-finanziaria della Provincia ⁽⁹⁾.

Art. 7
omissis ⁽¹⁰⁾

Art. 8
omissis ⁽¹¹⁾

Art. 9
Autorizzazioni di spese e rinvii

1. Per i fini di cui agli articoli 2 e 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione delle spese della Provincia in misura di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.

2. Con successiva legge provinciale si provvederà a fissare l'importo della partecipazione della Provincia al consorzio o alla società consortile di cui all'articolo 3, nonché ad autorizzare la relativa spesa ⁽¹²⁾.

3. Per i fini di cui all'articolo 4 si utilizza una quota degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui agli articoli 1, 2 e 5, primo comma, della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, modificati dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6 (capitoli 52800, 52810 e 52811).

4. Per i fini di cui all'articolo 5 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettera a) della legge provinciale 7 gennaio 1992, n. 1 (capitolo 84134).

5. Per i fini di cui all'articolo 6 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui:

- a) all'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18 (capitoli 21642 e 21643);
- b) all'articolo 3 della legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25 ed agli articoli 21, comma 4, e 22, comma 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (capitolo 21650).

Art. 10 - Art. 11
omissis ⁽¹³⁾

NOTE

(1) Titolo già sostituito dall'art. 75 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, e così sostituito dall'art. 68 della l.p. 27

dicembre 2011, n. 18.

- (2) Articolo abrogato dall'art. 68 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi lo stesso art. 68, comma 4.
- (3) Articolo aggiunto dall'art. 53 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, modificato dall'art. 27 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4, dall'art. 4 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7 e abrogato dall'art. 68 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi lo stesso art. 68, comma 4.
- (4) Articolo già modificato dall'art. 51 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, e così sostituito dall'art. 68 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Vedi anche l'art. 20 della legge provinciale sull'energia.
- (5) Articolo abrogato dall'art. 68 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi lo stesso art. 68, comma 4.
- (6) Lettera così modificata dall'art. 44 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (7) Articoli abrogati dall'art. 68 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi lo stesso art. 68, comma 4.
- (8) Articolo aggiunto dall'art. 75 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
- (9) Articolo aggiunto dall'art. 75 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, così modificato dall'art. 54 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall'art. 68 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (10) Articolo abrogato dall'art. 75 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
- (11) Articolo sostitutivo dell'art. 23 e modificativo dell'art. 27 della l.p. 24 maggio 1991, n. 9.
- (12) Vedi l'art. 16 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e, successivamente, l'art. 7 della l.p. 30 gennaio 1998, n. 1.
- (13) Disposizioni finanziarie.